



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto con il

Ministro della salute, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r), e 118 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;

VISTO il decreto legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, e in particolare l'articolo 2, recante “Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi”;

VISTO l'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente l'istituzione del Sistema Tessera Sanitaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, il comma 9;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”, e in particolare l'articolo 50, recante la “Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni”, che prevede la formazione, la raccolta, la conservazione, la disponibilità e l'accessibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e l'articolo 64, relativo al “Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni”, che ha istituito il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID);

VISTA la circolare del Ministero della salute del 30 marzo 2010, “Nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale – Emissione TEAM per pensionati (e loro familiari) e familiari di lavoratori che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia”;

VISTO l'articolo 11 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, e, in particolare, il comma 15, concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze della Tessera Sanitaria su supporto Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS);

VISTO l'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, concernente il Fascicolo sanitario elettronico (FSE);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale 16 ottobre 2013, n. 243, recante “Modalità di consegna, da parte delle Aziende sanitarie, dei referti medici tramite web, posta elettronica certificata e altre modalità digitali, nonché di effettuazione del pagamento online delle prestazioni erogate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2015, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale 11 novembre 2015, n. 263, recante “Disciplina di attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, ai sensi del comma 7 dell'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

VISTO il decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 5 novembre 2018, n. 257, che disciplina il funzionamento presso il Ministero della salute dell'Anagrafe nazionale vaccini;

VISTO l'articolo 6, recante “Sistema di allerta Covid-19”, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante “Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento

penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", che istituisce la piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema di allerta Covid-19;

VISTO l'articolo 64-bis, recante "Accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione", del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19", che istituisce un unico punto di accesso per tutti i servizi digitali, erogato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso l'app IO;

VISTA la Circolare del Ministero della salute, n. 18584 del 29 maggio 2020, relativa alla "Ricerca e gestione dei contatti di casi Covid-19 (*Contact tracing*) ed App Immuni";

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 3 giugno 2020, recante "Modalità tecniche per il coinvolgimento del Sistema tessera sanitaria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione nell'ambito delle misure di sanità pubblica legate all'emergenza Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 8 giugno 2020, n. 144, che prevede le funzionalità rese disponibili dal Sistema Tessera Sanitaria per le finalità di cui al citato articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

VISTI gli articoli 18 e 19 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che prevedono l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e l'utilizzazione da parte degli stessi della funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, per la produzione del referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica;

VISTO l'articolo 20, recante "Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria", del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", che istituisce presso il Ministero della salute un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni", rendendo disponibili i dati dei casi raccolti anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità;

VISTO il decreto del Ministro della salute del 30 ottobre 2020, che delega, al Commissario straordinario la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del suddetto servizio nazionale di supporto telefonico e telematico e prevede il trasferimento alla contabilità speciale dello stesso Commissario delle risorse di cui al menzionato articolo 20;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 novembre 2020, relativo alle “Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (c.d. "Decreto Ristori)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 5 novembre 2020, n. 276;

VISTA l'Ordinanza n. 34 del 19 dicembre 2020, emanata –dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, recante “Servizio di supporto telefonico sblocco Immuni”;

VISTO l'articolo 1, commi 418, 419 e 420, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, concernenti lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2;

VISTO l'articolo 1, commi da 457 a 467, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevedono l'adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e ne disciplinano la relativa attuazione;

VISTO l'articolo 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del 2020, , che consente, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 3 del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”, che disciplina i sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

VISTA l'Ordinanza n. 2 del 9 febbraio 2021, emanata dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, che dispone l'utilizzazione del Sistema Tessera Sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2;

VISTO il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento

recante «Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;

VISTO l'articolo 20, comma 12, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19”, che prevede il trasferimento dei dati relativi alle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 dall'Anagrafe Nazionale Vaccini al Sistema Tessera Sanitaria;

VISTA l'Ordinanza n. 3 del 29 marzo 2021, emanata dal Commissario straordinario per l'attuazione ed il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, concernente “Disposizioni per la vaccinazione in luogo diverso dalla residenza”;

VISTO il decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19*”, che all'articolo 2, concernente “Misure relative agli spostamenti” consente gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori collocati in zona arancione o rossa anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi Covid-19;

VISTO l'articolo 5, comma 4, del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, concernente “Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi”, che prevede che per particolari eventi l'accesso possa essere riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19;

VISTO l'articolo 7 del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, concernente “Fiere, convegni e congressi”, che stabilisce che per particolari eventi l'accesso possa essere riservato soltanto ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19;

VISTO l'articolo 9 del richiamato decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, relativo alle “certificazioni verdi Covid-19”;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, che, all'articolo 9 reca disposizioni sulla partecipazione alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, prescrivendo che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19, e all'articolo 14, reca disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all'art. 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52;

VISTO l'articolo 42 recante “*Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19*”, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernente “*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.*”, che disciplina il sistema di realizzazione della piattaforma nazionale-DGC per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19, prevedendo anche lo specifico stanziamento di 3.318.400 euro per l'acquisto dei messaggi brevi di telefonia mobile;

VISTO il citato articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, che, al comma 10, prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati:

- a) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
- b) le specifiche tecniche per l'interoperabilità della Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;
- c) i dati che devono essere riportati nelle certificazioni verdi Covid-19;
- d) le modalità di aggiornamento delle certificazioni, le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;
- e) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del codice a barre interoperabile;
- f) l'indicazione dei soggetti deputati al controllo delle certificazioni;
- g) i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni;

RITENUTO di affidare il controllo delle certificazioni verdi Covid-19, oltreché ai pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni, ai soggetti che erogano i servizi per fruire dei quali e agli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di tali certificazioni, riconoscendo contestualmente agli stessi la legittimazione a richiedere l'esibizione del documento di identità, al fine di garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni di prevenzione e contenimento della diffusione del contagio da SARS-CoV-2;

RITENUTO di prevedere un termine di conservazione di cinque anni delle certificazioni verdi Covid-19, in coerenza con il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito;

CONSIDERATA la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su "Un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione durante la pandemia di Covid-19 (*EU digital COVID certificate*)", COM (2021) 130, presentata dalla Commissione europea in data 17 marzo 2021 e approvata nella sua formulazione finale il 21 maggio 2021;

RITENUTA la necessità di procedere alla regolamentazione delle specifiche tecniche per l'interoperabilità della Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, che saranno abilitate e attivate in base alle disposizioni di cui alla citata proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea durante la pandemia di Covid-19;

ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso in data ;

DECRETA:

Capo I PARTE GENERALE

Art. 1 *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) “Piattaforma nazionale *digital green certificate* (Piattaforma nazionale-DGC)” per l’emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l’accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo, di cui agli articoli 9 del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 e 42 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
- b) “certificazioni verdi Covid-19”: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo stato di avvenuta guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un *test* molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al *virus* SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 52 del 2021;
- c) “vaccinazione”: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell’ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 9 decreto-legge n. 52 del 2021;
- d) “*test* molecolare”: *test* molecolare di amplificazione dell’acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da *loop* (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell’acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all’articolo 9 decreto-legge n. 52 del 2021;
- e) “*test* antigenico rapido”: *test* basato sull’individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall’autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari, di cui all’art. 9 decreto-legge n. 52 del 2021;
- f) “interoperabilità”: capacità dei sistemi di verifica di uno Stato membro di utilizzare i dati codificati da un altro Stato membro;
- g) “codice a barre interoperabile/bidimensionale”: strumento per memorizzare e rappresentare dati in un formato visivo leggibile meccanicamente, che consente di verificare l’autenticità, la validità e l’integrità delle certificazioni verdi Covid-19;

- h) “gateway europeo”: architettura di interoperabilità europea, gestita dalla Commissione europea, mediante la quale possono essere verificate tutte le firme dei certificati europei digitali COVID, emessi dagli Stati membri;
- i) “FSE”: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- j) “Sistema TS”: il sistema informativo di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
- k) “TS-CNS”: tessera sanitaria su supporto Carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 50 del decreto-legge n. 269 del 2003 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 n. 326 del 2003;
- l) “INI”: l’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità fra i FSE, istituita ai sensi del comma 15-ter dell’articolo 12 del decreto legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012, e realizzata a cura del Ministero dell’economia e delle finanze;
- m) “AVN”: Anagrafe Nazionale Vaccini istituita dal decreto del Ministro della salute del 17 settembre 2018 e integrata, per le vaccinazioni del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 con il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, , per agevolare le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali anti-SARS-CoV-2, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione e il relativo tracciamento;
- n) “AUTHCODE: codice univoco autorizzativo per il recupero della Certificazione verde COVID-19 da parte dell’interessato, trasmesso allo stesso via posta elettronica o messaggi telefonici brevi inviati dalla PN-DGC ai dati di contatto forniti dall’interessato medesimo;
- o) “autenticazione forte”: metodo di autenticazione che richiede l'utilizzo di almeno due modalità di autenticazione tra le seguenti: "qualcosa di conosciuto", come una password o un PIN; "qualcosa di posseduto", come una smart card oppure un token crittografico; "qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona" come un'impronta digitale oppure altre caratteristiche uniche della persona misurabili con appositi sensori (sistemi biometrici);
- p) “firma digitale”: un particolare tipo di firma qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata, e a un soggetto terzo tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
- q) “SASN”: i Servizi di Assistenza Sanitaria al personale Navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

- r) “USMAF”: gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, che svolgono attività di vigilanza transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;
- s) “assistito”: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria;
- t) “assistito SASN”: il soggetto che ha diritto all’assistenza sanitaria nell’ambito del Servizio di assistenza sanitaria ai naviganti e aeronaviganti;
- u) “MMG/PLS”: i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, convenzionati con il SSN;
- v) “struttura sanitaria”, struttura sanitaria pubblica o privata autorizzata o accreditata con il SSN;
- w) “verificatore”: soggetto deputato al controllo delle certificazioni verdi Covid-19;
- x) “consenso dell’interessato”: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
- y) “informativa”: l’insieme delle informazioni rilasciate dal titolare del trattamento all’interessato di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e le comunicazioni di cui agli articoli da 15 a 22 e all’articolo 34 del Regolamento UE 2016/679, relative al trattamento;
- z) “dato personale”: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- aa) “titolare del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell’Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell’Unione o degli Stati membri;
- bb) “responsabile del trattamento”: la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.
- cc) “identificativo univoco”: codice alfanumerico univoco attribuito automaticamente dalla PN-DGC ai certificati verdi COVID-19 non identificativo della tipologia di certificazione.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n.52:

- a) la raccolta dei dati che alimentano la Piattaforma nazionale-DGC;
- b) le caratteristiche e le modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC;
- c) i dati riportati nelle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC;
- d) la struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi Covid-19 e del codice a barre interoperabile che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità delle stesse;
- e) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi Covid-19 e la Piattaforma nazionale-DGC;
- f) le specifiche tecniche per assicurare l'interoperabilità tra la Piattaforma nazionale-DGC e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo;
- g) le modalità di cessazione della validità delle certificazioni;
- h) i soggetti deputati e le modalità per il controllo delle certificazioni;
- i) i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni;
- j) le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni.

2. Ai fini del presente decreto, le certificazioni verdi Covid-19, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale, se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

3. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro, sono riconosciute come equivalenti a quelle rilasciate in ambito nazionale e valide ai fini del presente decreto se conformi ai criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Art. 3

Dati riportati nelle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate dalla PN-DGC

1. Le certificazioni verdi Covid-19, rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano i seguenti dati generali comuni a tutte e tre le tipologie di certificati:

- a) cognome e nome;
- b) data di nascita;
- c) malattia o agente bersaglio: COVID-19;
- d) struttura che ha rilasciato il certificato: Ministero della salute – PN-DGC;
- e) identificativo univoco del certificato;

2. La certificazione verde Covid-19 di avvenuta vaccinazione riporta altresì le seguenti indicazioni:

- a) tipo di vaccino somministrato;
- b) denominazione del vaccino;
- c) produttore o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino;
- d) numero della dose effettuata e numero totale di dosi previste per l'intestatario del certificato;
- e) data dell'ultima somministrazione effettuata;

f) stato membro in cui è stata effettuata la vaccinazione.

3. La certificazione verde Covid-19 di avvenuta guarigione riporta altresì le seguenti indicazioni:

- a) data del primo test molecolare positivo;
- b) stato membro che ha effettuato il primo test molecolare positivo;
- c) data emissione certificato verde Covid-19;
- d) data scadenza certificato verde Covid-19.

4. La certificazione verde Covid-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo riporta altresì le seguenti indicazioni:

- a) tipologia di test effettuato;
- b) denominazione del test;
- c) produttore del test;
- d) data e ora del prelievo del campione per il test;
- e) data, orario e risultato del test;
- f) stato membro in cui è stato effettuato il test.

5. I dati trattati dai sistemi informativi per la corretta gestione e generazione delle certificazioni verdi Covid-19 dalla Piattaforma nazionale-DGC sono indicati nell'Allegato A, parte integrante del presente decreto.

Capo II

CARATTERISTICHE E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA NAZIONALE-DGC

Art. 4

Funzioni e servizi della piattaforma nazionale-DGC

1. La piattaforma nazionale-DGC rende disponibili le funzioni e servizi descritti nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativi a:

- a) raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione e la cessazione validità delle certificazioni verdi Covid-19, attraverso le funzionalità del Sistema TS;
- b) generazione e cessazione validità delle certificazioni verdi Covid-19;
- c) messa a disposizione delle certificazioni verdi Covid-19 ai soggetti intestatari delle stesse;
- d) verifica delle certificazioni verdi Covid-19;
- e) interoperabilità con i sistemi informativi degli altri Stati Membri dell'Unione Europea ai fini della verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse;
- f) gestione delle codifiche europee e nazionali per assicurare la corretta generazione delle certificazioni verdi Covid-19 ai fini dell'interoperabilità semantica con i sistemi informativi degli altri Stati Membri dell'Unione Europea, di cui alla lettera e).

Art. 5

Servizio per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta vaccinazione

1. Le regioni e le province autonome, anche per il tramite della Piattaforma Nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, inviano i dati previsti per l'alimentazione dell'AVN, con le integrazioni definite nell'Allegato A, assicurando la completezza e correttezza delle informazioni trasmesse.
2. Il Sistema AVN comunica giornalmente al Sistema TS i soli dati strettamente necessari per la corretta generazione e gestione dei certificati verdi Covid-19, elencati nell'Allegato A, per ogni singola somministrazione effettuata nel territorio nazionale.
3. I dati relativi all'infezione Covid-19 delle persone vaccinate prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono acquisiti in AVN dalla piattaforma dell'Istituto Superiore di Sanità, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020 a cui l'AVN già trasmette le somministrazioni ai sensi dell'articolo 3 del menzionato decreto-legge n. 2 del 2021.
4. Le regioni e le province autonome inviano al Sistema TS i dati di contatto delle persone vaccinate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità di cui all'Allegato A.
5. Il Sistema TS:
 - a) verifica i codici fiscali e il numero di dosi ricevuti dal Sistema AVN associati alle somministrazioni di vaccini anti-SARS-CoV-2, notificando alla regione di somministrazione gli eventuali casi di errore che la regione di somministrazione provvederà a rettificare in AVN;
 - b) per i soli dati verificati positivamente, alimenta la piattaforma nazionale-DGC con i dati di ogni singola somministrazione di cui all'Allegato A, per la generazione della certificazione verde digitale Covid-19 di avvenuta vaccinazione;
 - c) acquisisce tramite apposito modulo online, reso disponibile sul sito web della Piattaforma-DGC i dati relativi alle vaccinazioni effettuate all'estero, da persone che richiedono l'emissione della certificazione verde Covid-19 in Italia per avere accesso ai servizi e alle attività individuati dalle disposizioni vigenti;
 - d) mette a disposizione del personale sanitario degli USMAF o delle rappresentanze diplomatiche in Italia la possibilità di validare le richieste di cui al punto precedente ai fini del rilascio della certificazione verde Covid-19.

Art. 6

Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta guarigione

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto, con i dati relativi alle certificazioni di avvenuta guarigione di cui all'Allegato A, al momento dell'emissione degli stessi.

2. Il Sistema TS deve essere alimentato con le informazioni di cui al comma 1 dai seguenti soggetti:
- a) le strutture sanitarie e i medici dei Servizi Sanitari Regionali;
 - b) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta;
 - c) i medici USMAF e i medici SASN.

Art. 7

Servizi per la raccolta e gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi Covid-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo

1. La piattaforma nazionale-DGC viene alimentata, attraverso l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C, parte integrante del presente decreto, con i dati relativi agli esiti negativi dei test molecolari e antigenici, di cui all'Allegato A, al momento della disponibilità dell'esito nel Sistema TS stesso.

2. Il Sistema TS è alimentato con le informazioni di cui al comma 1, per le tipologie di test riconosciute come valide dall'Health Security Committee dell'UE per l'emissione dei Certificati digitali europei COVID (già Digital Green Certificate), dai seguenti soggetti, anche attraverso i Sistemi Regionali:

- a) le strutture sanitarie pubbliche dei Servizi Sanitari Regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
- b) le strutture sanitarie private accreditate dei Servizi Sanitari Regionali, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
- c) le strutture sanitarie private autorizzate, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
- d) le strutture militari, presso le quali vengono effettuati i test molecolari e antigenici rapidi;
- e) i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;
- f) le farmacie convenzionate, presso le quali vengono effettuati i test antigenici rapidi;
- g) gli USMAF-SASN, presso i quali vengono effettuati i test antigenici rapidi nell'ambito delle proprie funzioni

3. Il Sistema TS mette a disposizione dei soggetti di cui al comma 2 le funzionalità, descritte nell'Allegato C, per l'invio tempestivo delle informazioni relative all'esecuzione ed esito dei test, per l'annullamento di informazioni inviate in precedenza, nonché per la ricerca e la visualizzazione dell'elenco dei test effettuati dalla medesima struttura sanitaria o medico.

4. Il Sistema TS mette a disposizione delle regioni e delle province autonome i dati rilevati di propria competenza ai sensi delle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità descritte nell'Allegato C.

5. Il Ministero della salute comunica al Sistema TS l'elenco aggiornato delle tipologie di test riconosciute come valide dall'Health Security Committee dell'UE, per le finalità di cui al presente decreto.

Art. 8

Servizi per la generazione e la revoca delle certificazioni verdi COVID-19

1. La piattaforma nazionale-DGC genera le certificazioni verdi Covid-19 secondo le regole e le modalità descritte nell'Allegato B.
2. Ai fini dell'interoperabilità nazionale ed europea, le certificazioni verdi Covid-19 sono firmate digitalmente, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 15 del presente decreto.
3. La generazione delle certificazioni di cui al comma 1 avviene alternativamente:
 - a) con un processo automatico;
 - b) tramite un operatore sanitario che alimenta, attraverso il Sistema TS, la piattaforma nazionale-DGC per certificazioni verdi Covid-19 di avvenuta guarigione o valida le richieste di certificazione verde Covid-19 per vaccinazione avvenuta all'estero.
4. Gli effetti della validità di ogni certificazione cessano decorso il periodo di validità della stessa, definito nell'Allegato A.
5. Nell'eventualità in cui una struttura pubblica del Servizio sanitario regionale, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico USMAF o SASN comunichi alla piattaforma nazionale-DGC, attraverso il Sistema TS, la positività al SARS-Cov-2 di una persona vaccinata o guarita da SARS-CoV-2, la piattaforma nazionale-DGC genera una revoca delle certificazioni verdi COVID-19 eventualmente già rilasciate alla persona e ancora in corso di validità inserendo gli identificativi univoci di dette certificazioni nella lista delle certificazioni revocate, comunicandoli al gateway europeo.

Art. 9

Struttura dell'identificativo univoco delle certificazioni verdi COVID-19 e del codice a barre interoperabile

1. Le certificazioni verdi Covid-19 sono identificate attraverso un codice univoco alfanumerico munito delle caratteristiche descritte nell'Allegato D.
2. Ai fini della verifica di autenticità, integrità e validità delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 14, è prevista l'apposizione di un codice a barre bidimensionale (QR code), generato con le caratteristiche e le modalità descritte nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 10

Messa a disposizione dei dati della Piattaforma nazionale-DGC agli strumenti digitali che ne permettono la fruizione da parte degli assistiti

1. L'INI, attraverso l'interoperabilità con la Piattaforma nazionale-DGC, secondo le modalità descritte nell'Allegato E, parte integrante del presente decreto, garantisce la messa a disposizione agli indici dei sistemi FSE dei metadati delle certificazioni verdi Covid-19.

2. La piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione dei metadati comunicando all'INI, oltre ai dati identificativi dell'assistito, gli estremi dei metadati della certificazione verde Covid-19 da gestire.

3. La piattaforma nazionale-DGC mette a disposizione degli interessati le certificazioni emesse attraverso un sito web dedicato, il FSE, il portale TS, l'App Immuni e l'App IO secondo le modalità descritte nell'Allegato E.

Art. 11

Messa a disposizione agli interessati dei certificati verdi Covid-19 prima dell'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC

1. Prima dell'attivazione della Piattaforma nazionale-DGC, le certificazioni verdi Covid-19 sono messe a disposizione gratuitamente, in forma cartacea o digitale, su richiesta degli interessati:

- a) dopo ogni singola dose vaccinale, da parte della struttura sanitaria ovvero dall'esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione;
- b) all'esito negativo dei test molecolari e antigenici rapidi, da parte dei soggetti che hanno effettuato tali test;
- c) alla cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute, da parte dei soggetti, di cui all'articolo 6, comma 2, abilitati al rilascio delle certificazioni di guarigione.

Art. 12

Messa a disposizione agli interessati delle certificazioni verdi Covid-19 generati dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. Le certificazioni verdi Covid-19, generate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 8, sono messe a disposizione degli interessati, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le modalità definite nell'Allegato E:

- a) Sito web dedicato, sia attraverso accesso con identità digitale sia con autenticazione a più fattori;
- b) Fascicolo Sanitario Elettronico;
- c) App Immuni;
- d) App IO;
- e) Sistema TS, per il tramite di operatori sanitari autorizzati.

2. Le modalità di accesso descritte nell'Allegato E prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

3. Tutti gli strumenti digitali del presente articolo permettono all'interessato di consultare, visualizzare e scaricare le certificazioni anche in formato stampabile, secondo le modalità descritte nell'Allegato E.

4. L'esercente la responsabilità genitoriale sull'assistito minore di età riceve ai dati di contatto indicati al momento della prestazione sanitaria un AUTHCODE, nel momento in cui la certificazione verde Covid-19 verrà generata e sarà visibile e scaricabile con le specifiche modalità definite nell'Allegato E.

Art. 13

Servizio di supporto all'utenza

1. E' messo a disposizione un apposito sito web, comprensivo di sezione dedicata alle FAQ, per fornire informazioni sull'emissione, acquisizione, utilizzo, validità e verifica delle certificazioni verdi Covid-19, agli interessati e agli operatori coinvolti.

2. Sono altresì messi a disposizione dell'utenza:

- a) il numero di pubblica utilità (1500) del Ministero della salute, che fornisce, tra l'altro, informazioni generali sulle certificazioni verdi Covid-19 e sulla loro acquisizione tramite gli strumenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) ed e);
- b) il call center di Immuni (800.91.24.91), che fornisce apposita assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi Covid-19 tramite gli strumenti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e c).

Art. 14

Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC

1. La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale utilizzando l'applicazione mobile descritta nell'Allegato B, paragrafo 2, che consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione.

2. Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati i soggetti che erogano i servizi per fruire dei quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19 e gli organizzatori di eventi ed attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso della medesima certificazione, nonché i pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.

3. L'intestatario della certificazione verde COVID-19 all'atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta del verificatore, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.

Art. 15

Interoperabilità nazionale ed europea

1. Ai fini della interoperabilità nazionale ed europea delle certificazioni verdi Covid-19, emesse dalla piattaforma nazionale-DGC, la stessa dispone di un'infrastruttura a chiave pubblica, mediante la quale le certificazioni sono firmate digitalmente.
2. Le chiavi pubbliche dell'infrastruttura sono esposte, secondo le modalità descritte nell'Allegato B, a livello nazionale e sul gateway europeo, secondo le linee guida approvate dall'eHealth Network, al fine di abilitare gli altri Stati Membri alla verifica delle certificazioni generate dalla piattaforma nazionale-DGC.
3. Al fine di garantire l'integrità e l'autenticità dei dati delle certificazioni verdi COVID-19 è istituita dal Ministero della Salute l'Infrastruttura a chiave pubblica Firmatario dei Documenti (Document Signer - DS), la cui realizzazione, manutenzione e conduzione operativa è a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il Firmatario dei Documenti è autorizzato dall'Autorità Nazionale di Certificazione (Country Signing Certification Authority - CSCA) del Ministero dell'Interno istituita ai sensi del Regolamento europeo 2252/2004. e s.m.i.

Capo III

TITOLARITA' DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, INFORMATIVA E MISURE DI SICUREZZA

Art. 16

Titolare e responsabile del trattamento dei dati trattati nella piattaforma nazionale-DGC

1. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati della Piattaforma nazionale-DGC realizzata, attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla società Sogei Spa nell'ambito della vigente convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la predetta società Sogei per la medesima infrastruttura.
2. Il Ministero della salute fornisce direttamente alla Sogei Spa indicazioni per la progettazione, l'implementazione, la gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC.
3. Il Ministero della salute designa **il Ministero dell'economia e delle finanze e la** società Sogei quali responsabili del trattamento dei dati di cui al comma 1.

Art. 17

Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa

1. Le certificazioni verdi Covid-19 sono conservate in linea fino alla loro validità e successivamente trasferite in un apposito archivio digitale. Il tempo di conservazione delle certificazioni verdi COVID-19 nel predetto archivio è di cinque anni. I dati che hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono

cancellati alla scadenza della stessa dal Sistema TS, salvo che gli stessi siano necessari per altri trattamenti che prevedono un tempo di conservazione più ampio.

2. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16 e 18 del regolamento (UE) 2016/679, secondo le modalità indicate nell'ambito delle informazioni rese all'interessato, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/769, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della salute.

Art. 18

Valutazione di impatto e misure di sicurezza

1. Il trattamento dei dati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati stessi e contro la falsificazione dei certificati, descritte nell'Allegato F, che è parte integrante del presente decreto.

CAPO IV

AGGIORNAMENTI DELLE SPECIFICHE TECNICHE

Art. 19

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle specifiche tecniche delle funzioni e servizi

1. Gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alle funzioni e ai servizi di cui al presente decreto, che non incidano sui tipi di dati trattati e sulle operazioni eseguibili, sono pubblicate in apposite sezioni dei siti web del Ministero della salute, del Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ove necessario e fuori dei casi previsti dal comma 1, le specifiche tecniche e gli allegati al presente decreto sono aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20

Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. Tutte le attività relative agli sviluppi tecnologici del Sistema TS e della Piattaforma Nazionale PN-DGC sono sostenute nell'ambito della convenzione fra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'Agenzia delle entrate e Sogei, del 23 dicembre 2009, prorogata fino al 31 dicembre 2021, e relativi accordi convenzionali attuativi.

3. Il servizio di supporto tecnico e informativo all'utenza è compreso nell'ambito delle risorse finanziarie già stanziata per il call center del Ministero della salute (1500) e per il call center di Immuni gestito dal Dipartimento per la transizione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ELENCO ALLEGATI

I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente decreto:

Allegato A (artt. 5, 6, 7, 8) – *Dati trattati dai sistemi informativi per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 dalla PN-DGC e dati riportati nelle certificazioni verdi COVID-19 generate dalla PN-DGC*

Allegato B (art. 4) - *Funzioni e servizi della Piattaforma Nazionale-DGC (PN-DGC)*

Allegato C (art. 6 e 7) - *Documento tecnico - Sistema TS: funzionalità di acquisizione dati per le Certificazioni verdi COVID-19. Dati e relativo trattamento*

Allegato D (art. 9) - *Struttura dell'identificativo univoco e caratteristiche e modalità di generazione del codice a barre interoperabile*

Allegato E (art. 10 e art. 12) – *Modalità di fruizione delle certificazioni verdi COVID-19*

Allegato F (art. 18) - *Misure di sicurezza*